CAMERA DEI DEPUTATI N. **6312-A**

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(JERVOLINO RUSSO)

CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(DILIBERTO)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISCO)

CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(AMATO)

E CON IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

(FASSINO)

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Albania, con allegato, fatto a Tirana il 12 marzo 1998

Presentato il 4 agosto 1999

(Relatore: **LECCESE)**

NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 10 febbraio 1999, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri ha adottato la seguente decisione:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Il Comitato permanente per i pareri ha adottato la seguente decisione sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 3, comma 1, le parole: « dal 1999 » siano sostituite dalle seguenti: « dal 2000 »; le parole « bilancio triennale 1999-2001 » siano sostituite dalle seguenti: « bilancio triennale 2000-2002 »; e le parole: « per l'anno finanziario 1999 » siano sostituite dalle seguenti: « per l'anno finanziario 2000 ».

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
—	—
ART. 1.	ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Albania, con allegato, fatto a Tirana il 12 marzo 1998.	*Identico*.
ART. 2.	ART. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.	*Identico*.
ART. 3.	ART. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 19 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 19 milioni annue a decorrere dal **2000,** si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2000-2002,** nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario **2000,** allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. *Identico*.
ART. 4.	ART. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.	*Identico*.

DDL13-6312A
Lire 500